79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Visite: 4529

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Art. 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

- 1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.
- 2. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

3.	L'istan	ıza e	е	il	decreto	sono	inseriti	nel	fascicolo	d'	ufficio.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello